

**Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante:  
"Modifica dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2014,  
n. 12"**

---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

---

Oggetto della presente proposta di legge è chiarire la portata del termine "della presente legge" di cui al comma 1 all'articolo 1 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, della Legge Regionale 13 gennaio 2014, n.1 Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125), della legge regionale 7 luglio 2014, n. 12 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1.)

La genesi della legge d'interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2014, n.1 recante (Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125) era stata la seguente. In riferimento all'articolo 1 della L.R. 1/2014, la disposizione in esame nella sua formulazione prevedeva la predisposizione, a cura del Dipartimento Regionale n.10, anche dell'elenco regionale relativo ai lavoratori di cui alle Leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010. A ben vedere, però, il richiamo, sic et simpliciter, alle leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010 sarebbe apparso suscettibile di produrre dubbi interpretativi, in assenza di adeguate precisazioni, in ordine all'inserimento nell'elenco regionale di tutti quei lavoratori che, pur avendo svolto (per come statuito dal comma 5 dell'art. 1 della L.R. 28/2008, per come aggiunto dall'art.18, comma 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n.8) alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività in enti strumentali della Regione Calabria, non avevano partecipato alla manifestazione d'interesse espletata in forza del DDG n.17910 del 14.11.2008 del Dipartimento "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato". Quindi, in considerazione della ratio sottesa alla predisposizione degli elenchi regionali, ovvero del superamento del precariato, la legge regionale 12/2014 era volta ad allargare la platea di fruitori che potessero essere inseriti nell'elenco regionale previsto dalla l.r. 1/2014, atteso che nella formulazione della legge regionale non risultava contemplata la condizione di tutti quei lavoratori che, pur non avendo partecipato alla manifestazione d'interesse espletata in forza del DDG del Dipartimento "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato" n.17910 del 14.11.2008: - avevano comunque svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività alle dipendenze di Enti partecipati interamente dalla Regione (ovvero enti in house), per come indicato nella L.R. n.28/2008; - fossero ancora in servizio - alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 13 gennaio 2014, n.1 (Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125) - presso Enti partecipati interamente dalla Regione (ovvero enti in house). Pertanto, la volontà del legislatore, per come si evince anche dalla relazione illustrativa che accompagnava la legge 12/2014, era quella di chiarire la portata dell'articolo 1 in riferimento ai soggetti che avrebbero dovuto diritto all'inserimento nell'elenco regionale, così favorendo il superamento del precariato ed evitando ingiuste disparità di trattamento nei confronti di lavoratori che alla data di entrata in vigore della LR 1/2014, il 16 gennaio 2014, risultavano ancora svolgere attività presso enti interamente partecipati dalla Regione Calabria.

Alla luce di quanto premesso, perciò i lavoratori cosiddetti della Legge Regionale n. 12/2014 appartengono - a pieno titolo - al bacino di precariato di cui all'Elenco regionale

istituito in attuazione della precitata Legge 1/2014, avendo - possedendone i requisiti - legittimamente partecipato all'Avviso pubblico adottato con Decreto Dirigenziale n.377 del 22.01.2014 "finalizzato all'inserimento negli elenchi regionali di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e dei lavoratori di cui alle leggi regionali 15/ 2008 28/2008 e 8/2008". Dopo un lungo iter istruttorio la Commissione, nominata con decreto 11771 del 22.10.2018 al fine di redigere l'elenco dei lavoratori di cui alla l.r. 12/2014 da inserire nell'Elenco regionale di cui alla l.r. 1/2014 ha limitato la propria attività "ad una presa d'atto dell'attività istruttorie svolta, valutandone la completezza", acquisendo in data 27.11.2018 con nota prot.n.401993 gli elenchi contenenti i nominativi dei soggetti da inserire nell'elenco regionale di cui alla L.R. n.1/2014, limitatamente alle posizioni individuate dalla L.R. n.12/2014, approvando con Decreto n. 2523 del 04.03.2019 - due allegati (Allegato A con l'indicazione di n.41 nominativi di lavoratori che già al 31.12.2007 avevano due anni di attività alle dipendenze di enti interamente partecipati dalla Regione Calabria ed allegato B con l'indicazione di n. 62 nominativi di lavoratori che avevano svolto due anni di attività successivi al 2007 alle dipendenze di enti partecipati interamente dalla Regione Calabria) contenenti i nominativi dei lavoratori precari che devono confluire nell'Elenco regionale di cui alla L.R. n.1/2014. Tuttavia, con una nota trasmessa nel mese di giugno 2019 (ovvero dopo ben tre mesi dall'adozione del precitato decreto n. 2523) si richiedeva ai lavoratori inseriti nell'allegato B una autocertificazione che attestasse l'esistenza di un rapporto di lavoro alla data dell'8.07.2014. La richiesta, per come si legge testualmente nella nota, sarebbe finalizzata "alla riformulazione" dell'elenco B sulla scorta della considerazione che " *la lettera della legge n.12/2014 estende la possibilità di entrare negli elenchi regionali del precariato ai lavoratori che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che detto requisito dev'essere valutato al momento dell'entrata in vigore della stessa legge di interpretazione autentica (08/07 /2014) e non al momento dell'entrata in vigore della legge n.1/2014 come in precedenza ritenuto dallo Commissione di valutazione*". Tale conclusione della Commissione, contravviene alla ratio della legge di interpretazione autentica 12/2014 che ha effetto retroattivo, secondo i consolidati orientamenti della Corte Costituzionale. A tal fine, giova ricordare che a tal proposito che la giurisprudenza costituzionale in materia di leggi interpretative è giunta a riconoscere la legittimità dell'intervento (autenticamente) interpretativo, e quindi, retroattivo del legislatore, in casi di incertezza normativa o di anfibologie giurisprudenziali. Tutto ciò evidenziato dagli stessi orientamenti della Corte Costituzionale che nella sentenza n. 271 del 2011, ha fatto emergere quale sia la reale portata della legge di interpretazione autentica, ed, in particolare, si chiarisce che "*il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze nell'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007)*".

La presente proposta ha lo scopo di fare chiarezza circa l'intento del legislatore sul significato autentico da dare alle parole "*alla data di entrata in vigore della presente legge*", evitando in tal modo di rimettere in discussione - mediante infinite lungaggini burocratiche - un requisito stabilito non solo all'interno di un Avviso pubblico risalente all'anno 2014 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con la Deliberazione n.16/2018, ma soprattutto per chiarire quale era la volontà del legislatore circa il periodo "entrata in vigore della presente legge" di cui all'articolo 1 comma 1 della l.r. 12/2014. Che come precedente affermato e da come, appunto, si evince dalla relazione illustrativa che ha dato origine alla l.r. 12/2014, la data di entrata in vigore della presente legge è da intendersi della legge 1/2014 che è il 16 gennaio 2014, dato che ai sensi dell'articolo 5

della medesima l'entrata in vigore coincideva con il giorno successivo alla pubblicazione avvenuta con il BUR Calabria n. 1 del 2 gennaio 2014, supplemento straordinario n. 5 del 15 gennaio 2014.

La presente legge modificando in parte il comma 1 dell'articolo 1 della legge 12/2014 chiarisce la data precisa a cui devono essere posseduti i requisiti utili per essere iscritti nell'elenco regionale dei precari di cui all'articolo 1 della legge regionale 1/2014. La proposta si compone di tre articoli. L'art. 1 modifica il contenuto dell'art. 1, comma 1, della l.r. 12/2014, chiarendo che la data di entrata in vigore della presente legge di riferisce alla data di entrata in vigore della l.r. 1/2014, che coincide con il 16 gennaio 2014 essendo stata pubblicata nel supplemento straordinario n. 5 del 15 gennaio 2014 del BUR n. 1 del 2 gennaio 2014. L'art. 2 contiene l'attestazione della neutralità finanziaria, discendente proprio dalla stessa natura dell'intervento interpretativo de qua, che, in quanto tale, è inidoneo a incidere su esercizi finanziari già consolidati. L'art. 3, infine, prevede un'entrata in vigore anticipata al giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale telematica della Regione Calabria.

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**  
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge recante: "Modifica dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2014, n. 12.

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca disposizioni ordinarie	//	//	//
2	Reca la clausola di neutralità finanziaria	//	//	//
3	Reca la disposizione di entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Art. 1

(Modifica comma 1 dell'articolo 1 l.r. 7 luglio 2014, n. 12)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2014, n. 12, (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1.), le parole: "presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "stessa legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1".

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria 15 luglio '19

Il Consigliere regionale  
FRANCO SERGIO



Legge regionale 7 luglio 2014, n. 12 Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1. (BUR n. 31 del 7 luglio 2014)	Testo per come modificato dalla proposta del Consigliere SERGIO
<b>Art. 1</b> (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, della Legge Regionale 13 gennaio 2014, n.1 Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125)	<b>Art. 1</b> (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, della Legge Regionale 13 gennaio 2014, n.1 Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125)
1. L'articolo 1, comma 6, della legge regionale 13 gennaio 2014, n.1 "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125" è da interpretare nel senso che "l'elenco regionale di cui alle Leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010 debba ricomprendere anche tutti i lavoratori di Enti partecipati interamente dalla Regione che, pur non avendo partecipato alla manifestazione d'interesse espletata in forza del DDG n.17910 del 14.11.2008 del Dipartimento "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato", abbiano svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività, anche mediante contratti di co.co.pro., alle dipendenze di tali enti partecipati e/o che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge".	1. L'articolo 1, comma 6, della legge regionale 13 gennaio 2014, n.1 "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125" è da interpretare nel senso che "l'elenco regionale di cui alle Leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010 debba ricomprendere anche tutti i lavoratori di Enti partecipati interamente dalla Regione che, pur non avendo partecipato alla manifestazione d'interesse espletata in forza del DDG n.17910 del 14.11.2008 del Dipartimento "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato", abbiano svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività, anche mediante contratti di co.co.pro., alle dipendenze di tali enti partecipati e/o che siano in servizio alla data di entrata in vigore della <b>stessa legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1.</b>
(...)	(...)